

## IN PRIMO PIANO

### MEDICI EX SPECIALIZZANDI ANCORA IN TERMINI PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ECONOMICI:

buone notizie per i medici ex specializzandi che hanno frequentato le scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno 1982 al 1991 e dall'anno 1994 al 2006.

#### Iscriviti alla Newsletter

Ogni mese potrai ricevere automaticamente le Newsletter di BLB Studio Legale nella tua casella di posta elettronica. Basterà registrarsi andando nella sezione "news" del nostro sito e seguendo le indicazioni per iscriversi alla newsletter.

#### Segui BLB su:

 LinkedIn

 Twitter

## Medici ex specializzandi ancora in termini per la tutela dei propri diritti economici.

Buone notizie per i medici ex specializzandi che hanno frequentato le scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno 1982 al 1991 e dall'anno 1994 al 2006.

Una recente sentenza della Cassazione (la n. 17350/11), chiarendo che il diritto alla remunerazione dei medici specializzandi ha una prescrizione decennale, ha infatti sancito il loro diritto ad essere risarciti dallo Stato per non aver ricevuto un'adeguata retribuzione durante il periodo di formazione. La portata di questa significativa pronuncia è facilmente riscontrabile effettuando un rapido excursus sulle vicende riguardanti la normativa comunitaria e nazionale in materia. La Direttiva Comunitaria del 1982 (82/76 CEE) aveva stabilito in favore dei medici il diritto di ricevere una "adeguata remunerazione" per il periodo di specializzazione svolto. L'Italia soltanto nel 1991, con il D.Lgs 8 agosto 1991 n. 257, recepiva parzialmente la menzionata Direttiva, limitando il c.d. diritto all'adeguata remunerazione soltanto ai medici specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 91/92, prevedendo a favore di questi ultimi una remunerazione per l'importo di Lire 21.500.000 per ogni anno di specializzazione. Nessun rimborso, invece, veniva riconosciuto ai medici immatricolatisi alle predette scuole negli anni accademici intercorrenti tra 1982 ed il 1991.

Il contegno osservato dall'Italia nell'occasione ha meritato numerose censure da parte della Corte di Giustizia Europea, che più volte ha affermato il diritto alla giusta remunerazione in favore dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione dopo il 1982.

Sulla scorta delle pronunce in tal senso della predetta Corte, anche i nostri giudici si sono uniformati ai dettami europei riconoscendo agli ex specializzandi il risarcimento da parte dello Stato per il mancato ottenimento, negli anni di riferimento, di una "adeguata remunerazione".

In proposito, di particolare rilievo appaiono due sentenze del 2008, della Corte di Appello di Genova, con le quali quest'ultima ha rigettato l'eccezione di prescrizione che era stata sollevata nell'ambito di due distinte controversie nelle quali veniva in rilievo il diritto alla remunerazione degli ex specializzandi in questione.

Entrambe le sentenze, infatti, nel respingere detta eccezione, si sono richiamati all'indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte di Giustizia, secondo cui "*Finché una direttiva non è stata correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono in grado di avere piena conoscenza dei loro diritti. Solo la corretta trasposizione della direttiva porrà fine allo stato di incertezza giuridica necessaria per pretendere dai singoli che essi facciano valere i loro diritti. Ne deriva che, fino al momento dell'esatta trasposizione della direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni di tale direttiva, e che un termine al ricorso nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento*".



Secondo la pronuncia della Suprema Corte citata in premessa, lo Stato italiano si sarebbe posto in linea con i precetti della Comunità Europea, recependo integralmente la Direttiva comunitaria in epigrafe, soltanto il 27 ottobre 1999 attraverso la legge n. 370, la quale autorizzava la spesa per le scuole di specializzazione.

Alla luce di questo, la Cassazione ha riscritto i contorni del diritto al risarcimento e la prescrizione decennale dello stesso derivante dall'inerzia dello Stato nel corretto e completo recepimento delle direttive comunitarie. La Suprema Corte infatti ha statuito che in caso di direttiva comunitaria "chiarata" ma non *self-executing* (e quindi necessaria di una legge nazionale di recepimento), l'inerzia dello Stato fa sorgere un diritto al risarcimento permanente e la cui prescrizione decennale inizia a decorrere solo dal momento in cui viene promulgata la legge "riparatoria".

Il diritto al risarcimento in favore dei medici che hanno frequentato scuole di specializzazione dal 1982 al 1991 risulta, secondo la Cassazione, essersi prescritto soltanto in data 27.10.2009, qualora gli stessi non abbiano compiuto entro tale data, atti interruttivi della stessa.

Di conseguenza, i medici che hanno già presentato ricorso, ovvero che intendano presentarlo, purché nei termini di legge in quanto abbiano compiuto atti di interruzione della prescrizione, attraverso l'invio anche di una semplice raccomandata, potranno ottenere il risarcimento del danno da parte dello stato Italiano; secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Appello di Roma tale risarcimento ammonterebbe a più di 100 mila euro per ognuno degli ex specializzandi.

In questi anni sono già stati rimborsati più di mille medici, per un totale di 42 milioni di euro. Ma non è finita: numerosi altri medici, infatti, stanno avviando ulteriori ricorsi per ottenere le differenze retributive fino a 35 mila euro l'anno, nonché i versamenti dei relativi contributi previdenziali per gli anni di frequenza delle scuole di specializzazione dal 1994 al 2006.

Dall'anno 2006, infatti, i medici specializzandi sono inquadrati con un contratto di formazione specialistica e percepiscono dagli Atenei una vera e propria retribuzione di circa 25 mila euro annui, nonché il pagamento dei contributi. Tali diritti erano già riconosciuti dal '99 con un decreto legge la cui attuazione è rimasta sospesa fino al 2006; pertanto, fino a quell'anno gli specializzandi hanno percepito solamente 11 mila euro lordi annui.

La sentenza in questione, pertanto, oltre a confortare la scelta dei numerosi medici, che abbiano frequentato corsi di specializzazione dal '82 al '91 nonché dal '94 al '06, di scendere in campo a tutela dei propri diritti economici, rende anche fiduciosi gli stessi per gli esiti di tali controversie.

In questa battaglia ancora aperta, lo Studio legale BLB – Benedetti Lorusso Benedetti, intende offrire la propria comprovata esperienza nel campo del risarcimento danni per la lesione dei diritti da parte dello Stato, dimostrando per questa particolare situazione notevole interesse e concentrando le proprie competenze e capacità in virtù del massimo soddisfacimento della clientela.

*Avv. Mario Benedetti  
Dott.ssa Patrizia Gallotta*

**Per eventuali approfondimenti:  
BLB Studio Legale  
+39.02.36.51.55.80  
+39.06.35.40.16.37**